

COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)

Decreto rep. n. 16 del 4 agosto 2021

Lp 0310 - Realizzazione metanodotto in località Arzerello. Variante su 4340034 pot. Piove di Sacco dn200 ricollegamento allacciamento flag dn100. Decreto per l'imposizione di servitù di metanodotto e occupazione temporanea con determinazione urgente dell'indennità di asservimento, ai sensi artt. 22 e 52 octies del d.p.r. n. 327/2001.

IL RESPONSABILE SETTORE VI - TECNICO - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO

PREMESSO CHE: - OMISSIS ...

CONSIDERATO CHE: - OMISSIS ...

DATO ATTO CHE: - OMISSIS ...

ATTESO CHE: - OMISSIS ...

VISTA: - OMISSIS ...

RICHIAMATI: - OMISSIS ...

DECRETA

Art. 1 Ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 sono disposti l'asservimento di metanodotto e l'occupazione temporanea per l'esecuzione dei lavori in oggetto relativi agli immobili siti nel Comune di Piove di Sacco, così come individuati negli elenchi e planimetrie allegate e nelle superfici in essi indicate, in favore della Società SNAM RETE GAS S.p.A. con sede in San Donato Milanese Piazza Santa Barbara n. 7 codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10238291008.

Art. 2 La servitù di cui all'art. 1 ha i seguenti contenuti:

- lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1,00 (uno) misurata dalla generatrice superiore della condotta misurata al momento della posa e comunque secondo i profili e quote del progetto approvato, di una tubazione trasportante idrocarburi gassosi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità da realizzarsi e mantenersi a cura di SNAM RETE GAS S.p.A., nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente ove previsto nel piano particellare allegato;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore a metri 11,50 (undici/cinquanta) misurata dall'asse della tubazione, nonché mantenere la superficie asservita a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà della Snam Rete Gas S.p.A. ad occupare l'area necessaria, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per il tempo strettamente occorrente alla corretta esecuzione dei lavori in titolo specificati;
- il libero accesso in ogni tempo alle opere ed impianti di proprietà con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, manutenzione, esercizio, eventuali modifiche non sostanziali, rifacimenti, riparazioni sostituzioni e recuperi degli impianti;
- le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, sono inamovibili e resteranno di proprietà della società SNAM RETEGAS S.p.A., la quale pertanto, avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- i danni arrecati alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù; mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
- i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi restano a carico delle ditte proprietarie.

Art. 3 L'occupazione temporanea di cui all'art. 1 ha la durata di anni 1 (uno) dalla data di immissione in possesso, ed è limitata agli immobili e superfici evidenziate negli elaborati di progetto e negli allegati al presente decreto.

Art. 4 Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 il presente decreto dispone la costituzione del diritto di servitù di metanodotto alla condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito per iniziativa della società SNAM RETE GAS S.p.A. quale Beneficiario della servitù, tramite redazione di verbale di immissione in possesso e stato di consistenza entro il termine perentorio di 2 anni. Della data di tale immissione in possesso verrà fatta menzione in calce al presente atto per il successivo inoltro all'Agenzia delle Entrate - Servizio pubblicità immobiliare.

Art. 5 Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 sono determinate in via d'urgenza senza particolari formalità, le indennità provvisorie per l'asservimento e l'occupazione temporanea da corrispondere alle ditte indicate negli elenchi allegati per gli immobili ed importi per ciascuna indicata.

Art. 6 Nei 30 (trenta) giorni successivi all'immissione in possesso, il proprietario ha facoltà di condividere l'indennità, decorsi i quali, in caso di rifiuto o di silenzio, l'indennità provvisoria si intenderà non accettata.

Entro lo stesso termine di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 il proprietario dissenziente ai fini della determinazione definitiva dell'indennità potrà:

- designare un tecnico di propria fiducia presentando istanza per la nomina dei tecnici;
- in assenza dell'istanza di cui al punto sopra citato da parte del proprietario, l'Autorità Espropriante chiederà la determinazione alla Commissione Provinciale di cui all'art. 41 Del D.P.R. n. 327/2001 oppure determinerà la stessa ai sensi dell'art. 52 nonies dello stesso D.P.R. n. 327/2001.

In caso di silenzio, saranno applicate le disposizioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 oppure quelle dell'art. 52 nonies del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 7 La SNAM RETE GAS spa provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili il presente decreto alle ditte asservende indicate nel Piano Particellare allegato unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo e i nominativi dei tecnici incaricati delle operazioni. La notificazione /dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni asserviti. Verrà dato atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 in contraddittorio con i proprietari o nel caso di assenza o rifiuto di essi, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del Beneficiario dell'Espropriazione.

Art. 8 Ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 la SNAM RETE GAS S.p.A. provvederà senza indugio ad espletare tutte le formalità necessarie per la registrazione, trascrizione ed annotazione del decreto di servitù presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 9 Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 a cura e spese del Beneficiario Snam Rete Gas S.p.A. Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art. 10 Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 11 Il presente atto sarà trasmesso in copia alla Regione Veneto ai sensi dell'art. 14 del DPR 327/2001.

Art. 12 In relazione al disposto dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data della notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- in alternativa, entro 120 giorni, sempre dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - geom. Aldo QUAGLIA

IL RESPONSABILE SETTORE VI - TECNICO - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO - geom. Freddy SAMBIN

Allegati: Elenco proprietari e planimetria (omissis) di servitù ed occupazione.

Cod. Variante 9111466

Ditta 1

HFV S.P.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI

DEI ROSSI TOMMASO

SPORZON RENATO

PAGIN STEFANIA

FG. 37 p.lle 640 (C.T.) e 640 sub.1 (C.F.)

Ditta 2

SARTORI GRAZIANO

FG. 37 p.lle 46 e 26

Ditta 3

GOBBATO OLINDO

FG. 37 p.la 770 (ex 27)

Cod. Variante 9111468

Ditta 1

SARTORI GRAZIANO

FG. 37 p.lle 46 e 26

Ditta 2

HFV S.P.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI

DEI ROSSI TOMMASO

SPORZON RENATO

PAGIN STEFANIA

FG. 37 p.lle 640 (C.T.) e 640 sub.1 (C.F.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - geom. Aldo QUAGLIA

IL RESPONSABILE SETTORE VI - TECNICO - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO - geom. Freddy SAMBIN